

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

(PROVINCIA DI NAPOLI)

Stazione di cura ,soggiorno e turismo



Ufficio Tecnico

(Settore edilizia privata ed urbanistica)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ORDINANZA N. 21/2018

VISTA l'ordinanza Sindacale n. 34/2008 , con la quale è stato dato attuazione al Regolamento dell'Ornato Pubblico e dell'Estetica Cittadina;

VISTO il citato regolamento dell' ornato pubblico e della promozione dell'ambiente naturale proposto dalla G.M. con delibera n. 90 del 06/06/2001 ed approvato con delibera di C.C. n. 27 del 30/06/2001;

CONSIDERATO che *“ una continua attenta manutenzione degli edifici , degli impianti, delle opere e delle aree comprese nell'ambito del territorio comunale deve divenire, per tutti gli operatori pubblici e privati, una prassi costante e responsabile. Il paese come complesso di opere naturali e artefatte richiede per la sua sopravvivenza e per il suo sviluppo la cura e la manutenzione di se stesso: il degrado per abbandono non e' solo un fattore di inquinamento e di pericolosità, ma anche l'immagine di disattenzione di una società verso il proprio habitat.*

I requisiti di qualità ambientale possono intendersi soddisfatti se si attuano le operazioni periodiche di regolare manutenzione sia sotto il profilo estetico, sia sotto il profilo della sicurezza e dell'efficienza. titolari di diritti sui beni, i rappresentanti di società e enti pubblici o ad essi assimilati, gli amministratori e chiunque sia affidatario di beni ed immobili siti all'interno del territorio comunale, sono responsabili della periodica esecuzione dei lavori di manutenzione, in guisa da garantire il soddisfacimento dei predetti interessi (estetica, sicurezza, ed efficienza). Il Comune agevola con procedure accelerate e semplificate, in attuazione di quanto previsto dal D.P.R. N. 380/2001 e ss.mm.ii., l'esecuzione dei lavori ed esercita, attraverso l' U.T.C. e l'assessorato all'ambiente, il necessario controllo sulla rispondenza degli stessi ai requisiti di qualità ambientale”.

Visto il rapporto del T.C. acquisito al prot. com. n. 3041 del 27.04.2018, dal quale si rileva che:

Presso il fondo in possesso del sig. Di Iorio Giorgio nato a Ischia il 12.07.1966 e residente in Barano d'Ischia alla via Nino Bixio n. 1, risulta installata una fatiscente rete frangivento attaccata direttamente alla ringhiera ed alla struttura in ferro di proprietà pubblica, per l'intera lunghezza del fondo privato. Inoltre risultano installati dei cancelli costituiti da reti da letto, arrugginiti e fatiscenti. Le predette opere concorrono a degradare la zona e creano pericolo per la pubblica e privata incolumità essendo le reti completamente fatiscenti ed arrugginite.

RITENUTO che tale situazione a confine con il viottolo pubblico che conduce alla spiaggia dei Maronti, risulta antiestetica, concorre a degradare la zona e risulta in violazione del Regolamento comunale dell'Ornato Pubblico e dell' estetica cittadina e sua ordinanza di attuazione;

RITENUTO, in particolare, che l'inerzia e lo stato di abbandono di tale zona a confine con il viottolo pubblico, contrasta con il decoro estetico e con le

prescrizioni del regolamento dell' ornato pubblico, che tale decoro intende garantire e salvaguardare;

Rilevato che:

- in particolare la reti frangivento e tali tipologie di recinzioni e cancelli, risultano vietati dal predetto regolamento;
- nonostante i solleciti verbali nulla è stato attuato al fine di eliminare gli elementi in contrasto con il predetto Regolamento ed il decoro urbano;

ORDINA

Al sig. Di Iorio Giorgio nato a Ischia il 12.07.1966 e residente in Barano d'Ischia alla via Nino Bixio n. 1, ed a chiunque altro coobbligato:

- **l'immediata rimozione** dei cancelli e delle reti frangivento poste a confine con il viottolo pubblico che conduce alla spiaggia dei Maronti, come prescritto dal Regolamento Comunale suindicato;
- **di munirsi di idoneo titolo abilitativo per l'installazione dei nuovi cancelli che dovranno essere concordati preventivamente con questo U.T.C.;**

Questo ufficio provvederà direttamente alla verifica dell'ottemperanza a quanto ordinato, unitamente alla Polizia Municipale.

La mancata esecuzione della presente ordinanza entro giorni 5 dalla sua notificazione, comporterà l'esecuzione d'ufficio a spese ed in danno dei contravventori, salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla normativa vigente.

I Vigili Urbani e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta esecuzione della presente ordinanza e all'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinanza Sindacale n. 34/2008.

Dalla Residenza Municipale 27.04.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Crescenzo Ungaro)